



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMUGHEO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Brigata Sassari, 55 - 09086 Samugheo - Tel. 0783/64076 Fax 0783/631100 C.F. 80030280954
oric803004@istruzione.it oric803004@pec.istruzione.it www.comprensivosamugheo.edu.it

Samugheo, 05/04/2022

Istituto Comprensivo - SAMUGHEO
Prot. 0004006 del 05/04/2022
IV (Uscita)

Ai genitori degli alunni

A tutto il personale

Al sito web

CIRCOLARE N. 193

Oggetto: Disposizioni normative post emergenza sanitaria con riferimenti alle istituzioni scolastiche

Si illustra al personale e alle famiglie una sintesi tematica delle recenti disposizioni normative che disciplinano la fase post emergenziale: D.L. n.24/2022; D.M. Istr. N.82/2022; Circ. Min. Salute n. 19680 del 30/03/2022; Circ. Min. Istr. N. 410 del 29/03/2022; Circ. Min. Istr. N. 461 del 01/04/2022. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle norme indicate e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e comunicazioni.

1. Obbligo vaccinale e accesso ai locali scolastici: verifiche da parte del personale delegato

I collaboratori delegati avranno cura di continuare a verificare, tramite l'applicazione Verifica C19:

- a) **Fino al 15 giugno 2022 al personale scolastico a tempo determinato:** il possesso della certificazione verde da vaccinazione o da guarigione (green pass rafforzato), al primo accesso ai plessi e fino alla comparsa del nominativo nel sistema di verifica da remoto (o alla eventuale consegna al D.S. della certificazione verde integrale da parte dell'interessato ex L. 165/21, art.3 comma 5);
- b) **Fino al 30 aprile 2022 agli utenti esterni:** il possesso della certificazione verde (green pass base), almeno da test negativo.

2. Lezioni sempre in presenza, attivazione DDI, uscite didattiche

Ad eccezione dei casi di positività e salvo controindicazione medica, l'attività educativa e didattica si svolge sempre e per tutti gli alunni in presenza. In linea generale, il regime sanitario della quarantena da contatto a rischio non è più previsto e si applica l'autosorveglianza, come normato dalla Circ. Min. Salute del 30.03.22. Pertanto la DDI è riservata esclusivamente agli alunni posti in isolamento in seguito a infezione da SARS-CoV-2 (vedasi circolare interna n. 189 del 04/04/2022).

La riammissione in presenza degli alunni guariti da Covid-19 avviene con l'esibizione dell'esito negativo di test rapido o molecolare, effettuato anche in centri privati abilitati. Per la valutazione dei casi si raccomanda comunque il consulto del medico curante o dell'igiene pubblica.

Riprendono i viaggi di istruzione e le uscite didattiche, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

3. Utilizzo delle mascherine nei locali scolastici e ulteriori norme profilattiche

L'uso obbligatorio delle mascherine a scuola, chirurgiche o di maggiore efficacia (FFP2), è stato confermato fino alla conclusione dell'anno scolastico. Ne sono dispensati gli alunni sino ai sei anni di età, e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi, e per lo svolgimento delle attività sportive.

I dispositivi FFP2 all'interno dei plessi restano obbligatori solo in due casi: a) per i soggetti in autosorveglianza in seguito a contatti extrascolastici; b) al verificarsi di almeno quattro positività nelle classi o nelle sezioni.

Sono altresì confermate tutte le misure profilattiche illustrate nel Piano di rientro per l'A/S corrente: ingressi e uscite regolamentate, distanziamento, aerazione, pulizia e igienizzazione ordinaria e straordinaria degli ambienti e delle superfici, dei giocattoli, etc., come da Circ. Min. Salute del 22 maggio 2020.

N.B. Il divieto di accedere o di permanere nei locali scolastici è da ora rivolto solo a coloro che manifestano una sintomatologia respiratoria abbinata a temperatura corporea superiore a 37,5°. In questi casi, per gli alunni sintomatici a scuola è necessario attivare il consueto protocollo di isolamento in attesa dell'arrivo del genitore e di effettuare il consulto medico.

4. Aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività al SARS-CoV-2 nelle scuole (ex Circ. Min. Istr. N. 410 del 29 marzo 2022)

a) Scuola dell'Infanzia

| | In assenza e fino a tre casi di positività | In presenza di almeno quattro casi di positività |
|---|---|---|
| Bambini | Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
| Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |

b) Scuola Primaria e Secondaria

| | In assenza e fino a tre casi di positività | In presenza di almeno quattro casi di positività |
|--|--|--|
| Alunni | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
| Personale che presta servizio nella classe | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per gli alunni, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Serafino Piras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93